

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3618

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(BUTTIGLIONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2003

Presentato il 31 gennaio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante « norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari », ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario.

Il disegno di legge in esame è costituito ed organizzato secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, prevede due forme di produzione normativa:

a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato CE e con il diritto comunitario derivato;

b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta che il capo I, conforme alla disciplina dettata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II, invece, detta disposizioni particolari di adempimento diretto ed i criteri specifici di delega.

Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è attribuita al

Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro per le politiche comunitarie, cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.

Oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.

Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura « aggravata » dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.

Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è stato esteso, in conformità alle indicazioni contenute nella legge comunitaria per l'anno 2002, anche ai decreti legislativi di cui all'allegato A, che prevedono l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 5 concerne l'attuazione delle direttive comunitarie in materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Co-

stituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Lo stesso comma stabilisce che i decreti legislativi di recepimento dovranno recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute, anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce una Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte delle leggi, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. « Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi — questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti — rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome » (Corte costituzionale, sentenze n. 425 del 1999; n. 126 del 1996, relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato dell'articolo 9 della citata legge n. 86 del 1989, anche dall'articolo 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), nonché dal disegno di legge approvato definitivamente dal Senato della Repubblica e non ancora

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (atto Senato n. 1329-B legge comunitaria 2002) e dal disegno di legge di attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, ove si prevede la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la verifica dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto le norme si ritirano dopo l'occupazione del « territorio » da parte della norma regionale o provinciale).

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia per le regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stata favorevolmente considerata dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe comunitarie con la citata legge n. 39 del 2002.

Quanto al problema della copertura legislativa di detto fenomeno, si osserva, per completezza, che, ferma l'opportuna esplicitazione del meccanismo finora descritto nelle iniziative legislative di attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, e nelle leggi comunitarie 2002 e 2003, la disciplina di riferimento

può essere già tratta dal dettato dell'articolo 9 della « legge La Pergola » (legge n. 86 del 1989), da interpretare in conformità del nuovo assetto costituzionale e già considerata dai rammentati *decisa* della Consulta, idonei a fondare l'esercizio di un potere sostitutivo in ordine a materie di competenza esclusiva di regioni a statuto speciale e province autonome.

L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti leggi comunitarie, i principi e criteri direttivi di delega di portata generale in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria.

Va segnalato che la lettera *d*) del comma 1 prevede un meccanismo di copertura degli oneri finanziari rispettoso delle indicazioni rese dalla Camera dei deputati con apposito ordine del giorno all'atto dell'approvazione definitiva della legge comunitaria 2001 (n. 39 del 2002).

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni, e tanto in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.

L'articolo 5 prevede la delega al Governo all'emanazione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di

riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze provocate dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme comunitarie.

Il comma 2 richiama un criterio previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, alla stregua del quale disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese, derogate o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, sospendere o modificare. Nel testo dell'articolato, seguendo l'impostazione della legge comunitaria 2002, non si menziona l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 in quanto il nuovo disegno di legge di semplificazione per l'anno 2001 propone un diverso modello di riordino normativo con correlativa soppressione della norma.

Gli articoli 6 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in essi indicate.

In particolare, l'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile.

La modifica normativa in esame si rende necessaria ai fini dell'adeguamento del sistema nazionale italiano al principio della libertà di stabilimento che costituisce un momento qualificante del processo di eliminazione delle discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. L'urgenza dell'intervento deriva dalla pendenza di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea (procedura 1996/4825).

Il vigente articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, subordina la partecipazione al concorso notarile al possesso del requisito della cittadinanza italiana. La modifica proposta adeguerebbe l'ordinamento interno e consentirebbe ai soggetti aventi cittadinanza di altri Paesi membri dell'Unione europea di partecipare al suddetto concorso.

Il secondo punto, relativo al riconoscimento del titolo « accademico » ottenuto in alcuno dei Paesi membri, in applicazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del

21 dicembre 1988, sul riconoscimento dei diplomi, consentirebbe ai soggetti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza al di fuori delle università italiane, di rendere effettiva la partecipazione al concorso notarile.

L'articolo 7 modifica il terzo capoverso del punto 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. Tale modifica si rende necessaria per rendere coerente la normativa in ogni sua parte ed evitare ogni possibile difficoltà interpretativa eliminando il richiamo ai limiti di dose contenuti nell'allegato III del decreto legislativo citato, e precisamente nel periodo conclusivo del terzo capoverso del punto « 4. Giustificazione ».

Con l'articolo 39 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), sono già state apportate alcune modifiche alla normativa relativa alla radioprotezione (decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni, e decreto legislativo n. 187 del 2000) per la parte inerente la ricerca medica e biomedica comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, al fine di semplificare la procedura autorizzativa e di rendere la norma pienamente conforme ai principi della raccomandazione 62 dell'*International Commission for Radiological Protection (ICPR)*, eliminando ogni riferimento ai limiti di dose previsti per le persone del pubblico dalla ricerca sui soggetti sani, riferimento che appariva in contrasto con quanto previsto dal citato documento ICPR, il quale richiama in tale tipologia di ricerca il rispetto dei « vincoli di dose ».

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che hanno modificato la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.

Il decreto legislativo citato stabilisce il principio che per le ispezioni ed i controlli veterinari, effettuati presso gli stabilimenti che producono, stoccano e trasformano taluni prodotti di origine animale, è necessario che gli usufruttori corrispondano

all'erogatore del servizio un contributo corrispondente all'effettivo costo del servizio prestato. Lo stesso provvedimento ha altresì fissato le modalità per la determinazione del contributo allo scopo di evitare eventuali distorsioni nella concorrenza tra gli operatori nella Unione europea.

Con tale modifica si intende maggiormente responsabilizzare le regioni e le province autonome per la determinazione dei costi in questione, trasferendo alle medesime la relativa competenza e, nel contempo, snellire l'attuale procedura di rideterminazione.

L'articolo 9 modifica l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, introducendo il comma 3-*bis*, prevedendo l'aumento del numero degli esperti in seno alla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (da un numero massimo di 20 a un numero massimo di 50), in modo da consentire il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

Tale modifica si rende necessaria al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori della Commissione, data la rilevante mole di lavoro che richiede agli esperti non solo la presenza costante alle riunioni della Commissione, ma anche l'effettuazione di studi e soluzioni di problematiche che richiedono un impegno anche presso altre strutture.

L'articolo 10 reca la sostituzione del comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e trova la propria ragione giustificatrice nella necessità di adeguare l'articolato del regolamento citato alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relative alla procedura di revisione di tutte le sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari registrati ed in commercio negli Stati membri, al fine di meglio tutelare la salute dei consumatori e degli operatori attraverso una corretta utilizzazione dei suddetti prodotti. In particolare, le sostanze attive attualmente in commercio sono 800 circa e l'Unione europea ha frazionato nel tempo la proce-

dura di revisione, suddividendo dette sostanze in quattro liste di revisione, definite con appositi regolamenti (regolamento (CE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, e successive modificazioni; regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000; regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002, e regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002). Poiché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 cita soltanto i regolamenti (CE) n. 3600/92 e (CE) n. 451/2000, non può darsi seguito all'istruttoria relativa alla proroga delle autorizzazioni per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è stata inclusa negli allegati dei successivi regolamenti comunitari, ma di cui non esiste alcun riferimento nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001.

L'articolo 11 introduce il comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante nuovo codice della strada sulla base di quanto già previsto dalla citata legge comunitaria per il 2002 (atto Senato n. 1329-B), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00. Rispetto al testo del citato atto Senato n. 1329-B è stata prevista una ulteriore modifica, che si rende necessaria a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea-Direzione generale della giustizia e degli affari interni, la quale ha rilevato che la disposizione così introdotta dalla suddetta legge comunitaria continuerebbe a mantenere un trattamento differenziato in danno dei conducenti dei veicoli immatricolati in Stati non appartenenti all'Unione europea ma aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in violazione, pertanto, di tale Accordo.

L'articolo 12 introduce un criterio specifico di delega per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore

delle comunicazioni elettroniche, il cui termine scade il 31 ottobre 2003.

L'articolo 13 introduce criteri specifici di delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'inquinamento acustico nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie.

L'articolo 14 recepisce l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che prevede la possibilità per gli Stati membri, in casi eccezionali, di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico dall'assoggettamento alle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dalla direttiva medesima, prescrivendo però, che nei casi predetti di deroga, gli Stati membri obbligatoriamente pongano in essere determinati adempimenti. Resta fermo il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza atti a fronteggiare le situazioni calamitose che possono pregiudicare gli interessi fondamentali della comunità. Il recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 citato consente di superare le contestazioni della Commissione europea, relative alla violazione della direttiva 85/337/CEE, nei confronti dello Stato italiano, formalizzate nell'avvio di una specifica procedura d'infrazione (procedura 1999/5166 del 23 ottobre 2001).

L'articolo 15 modifica l'allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, al fine di allineare tale disposizione, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, al dettato comunitario a causa della non corrispondenza del testo italiano della direttiva 96/61/CE (della quale il citato decreto legislativo reca attuazione) e l'originale versione inglese.

L'articolo 16 introduce criteri specifici di delega per armonizzare i contenuti della direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, con la legislazione vigente, in mate-

ria di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

L'articolo 17 modifica alcuni articoli del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, in ordine al sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on / roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, al fine di correggere alcune inesattezze che comportano la non perfetta corrispondenza del testo di recepimento con la direttiva.

L'articolo 18 modifica l'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, in ordine ad alcune delle condizioni richieste per ottenere il riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative. Tale modifica si rende necessaria per porre fine ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, in quanto la costituzione delle suddette organizzazioni per ottenere l'assegnazione dei programmi di cooperazione, ai sensi del codice civile italiano, violerebbe il principio comunitario della non discriminazione sulla base della nazionalità.

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, che disciplina la detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati. Tale modifica si rende necessaria, dopo la ratifica della Convenzione di Schengen da parte dell'Italia, per consentire al Ministro dell'interno o, su sua delega, al prefetto della provincia di confine, la facoltà di autorizzare gli agenti di polizia stranieri a introdurre e a portare in Italia le armi individuali di ordinanza, per le esigenze di legittima difesa.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

Essi contengono entrambi l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che riflette il diverso *iter* procedurale — precedente la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari — che deve es-

sere osservato in sede di trasposizione delle direttive elencate nell'allegato B.

In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, secondo cui nella relazione al disegno di legge comunitaria:

« a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-*bis* », si segnala quanto segue.

In relazione a quanto richiesto alla citata lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2002:

112 lettere di costituzione in mora e 41 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario;

40 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

12 sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia;

11 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente, delle quali 7 allo stadio di

lettera di costituzione in mora e 3 allo stadio di parere motivato.

Per quanto riguarda la lettera *b*), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:

2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione;

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità;

2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

2002/8/CE della Commissione, del 6 febbraio 2002, che modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole;

2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2002/17/CE della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2002/18/CE della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei

prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva isoproturon;

2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari;

2002/27/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità;

2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico;

2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

2002/37/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate;

2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;

2002/41/CE della Commissione, del 17 maggio 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote;

2002/42/CE della Commissione, del 17 maggio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta);

2002/48/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron;

2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici);

2002/62/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici);

2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE;

2002/64/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen;

2002/66/CE della Commissione, del 16 luglio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2002/69/CE della Commissione, del 30 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;

2002/71/CE della Commissione, del 19 agosto 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE,

86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

2002/76/CE della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2002/78/CE della Commissione, del 1° ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2002/79/CE della Commissione, del 2 ottobre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettiva-

mente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2002/80/CE della Commissione, del 3 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina;

2002/82/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

Per quanto riguarda la lettera *c*), si fa presente, in particolare, che: non necessita di un provvedimento di attuazione la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Non risultano, infine, disponibili i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 9 della « legge La Pergola ».



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1595 del 16 gennaio 2003

**CONFERENZA STATO-REGIONI
SESSIONE COMUNITARIA
Seduta del 16 gennaio 2003**

Oggetto: Schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003".

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza, riunita in apposita sessione comunitaria, esprima parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 86 e successive modificazioni, recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", la quale, all'articolo 2, comma 2, prevede che il disegno di legge comunitaria, predisposto dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, sia presentato alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno;

VISTO lo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003", deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 gennaio 2003, trasmesso con nota protocollo n. DAGL 1/050044/10.3.28 del 14 gennaio 2003, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il quale è stato inoltrato alle Regioni ed alle Province autonome per l'esame ed eventuali osservazioni;



CONSIDERATO che il 15 gennaio 2003, per l'esame del citato schema di disegno di legge, presso la Segreteria di questa Conferenza, si è tenuta una riunione a livello tecnico, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole con talune proposte di modifica accolte dai rappresentanti delle Amministrazioni statali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole, ribadendo la richiesta di modifica:

- dell'articolo 5, comma 3, evidenziando l'esigenza di chiarire l'applicazione della clausola di cedevolezza e, pertanto, richiedendo il coordinamento con l'articolo 1, comma 5;
- dell'articolo 14, per le ipotesi di casi eccezionali, prevedendo una clausola di flessibilità adeguata per fattispecie di emergenze ulteriori rispetto a quelle già contemplate nel testo attuale;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Governo hanno dichiarato la propria disponibilità ad accogliere gli emendamenti presentati dalle Regioni;

RILEVATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre nel corso della seduta, ha consegnato una nota (allegato A) contenente alcune precisazioni in ordine agli articoli 8 e 9 dello schema in esame;

esprime parere favorevole

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003", deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 gennaio 2003, inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota protocollo n. DAGL 1/050044/10.3.28 del 14 gennaio 2003, con le considerazioni di cui in premessa e con il documento che, allegato al presente atto (allegato A), ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Dr. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la sca-

denza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei

decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari

offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « notaro » è sostituita dalla seguente: « notaio »;

b) al numero 1°, le parole: « del regno » sono sostituite dalle seguenti: « italiano o di un altro Paese membro dell'Unione europea »;

c) al numero 4°, le parole: « in una delle Università del Regno » sono sostituite dalle seguenti: « in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma sono sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ».

ART. 7.

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

« Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare ».

ART. 8.

(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino uffi-

ciale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione di cui al comma 3, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995 ».

ART. 10.

(Modifica all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

« 2. La Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione proroga l'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e sino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione ».

ART. 11.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2 è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 ».

ART. 12.

(Delega al Governo in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6,

all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica ed alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;

c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma.

ART. 13.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

b) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che consentano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

ART. 14.

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. In caso di calamità sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Expo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

ART. 15.

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: « o il ricupero » sono soppresse.

ART. 16.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, e di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribu-

zione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come « diretta » quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione « indiretta » quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che il differente trattamento sia giustificato da ragioni oggettive ovvero, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di « molestie » quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato che persiste, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; definire la nozione di « molestie sessuali » quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

ART. 17.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on / roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure d'indagine sui sinistri marittimi).

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:

« b) “unità veloce da passeggeri”: un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della “Convenzione Solas del 1974”, che trasporti più di dodici passeggeri; ».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali ».

3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità ».

ART. 18.

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; ».

ART. 19.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle forze di polizia dello Stato.

2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma *2-bis* possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.

2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma *2-bis*, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma *2-bis*, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388 ».

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0040090